REGOLAMENTO EX OMNI

per l'erogazione del sussidio economico a favore dei figli riconosciuti legalmente da un solo genitore (già di competenza ex Onmi) ex articolo 56, commi 1 e 2 della legge 11 del 23/10/2007.

Approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 17.6.2015

Art. 1 Oggetto.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione dei sussidi economici a favore dei figli riconosciuti legalmente da un solo genitore (art.4 lettera c) del R.D.L. n.798/1927), ai sensi dell'art. 56 ,commi 1 e 2 della Legge N. 11 del 23/10/2007 che conferisce ai Comuni le competenze ex ONMI a favore dei figli illegittimi, già esercitate dalla Provincia ai sensi della Legge n. 67 del 18/03/1993.

Art. 2. Beneficiari.

E' ammesso al beneficio il genitore, residente in uno dei n. 7 Comuni afferenti all'Ambito N 26, che da solo ha legalmente riconosciuto il figlio all'atto della nascita o con atto posteriore.

Il beneficio sarà erogato fino al compimento del 18° anno di età del figlio legittimato.

Art. 3 Importo del sussidio e modalità di erogazione.

L'ammontare del contributo economico erogabile è determinato da due parametri:

1. Numerosità dei minori non riconosciuti presenti nel nucleo del richiedente;
2. 2. Condizione reddituale del richiedente.

   In relazione al primo parametro il contributo è determinato secondo la tabella di seguito riportata:

Numero minori assistiti	Importo massimo erogabile
1 minore	€ 150,00
2 o più minori	€ 200,00

MENSILE

Il contributo economico è erogato solamente al soggetto che ha prodotto l'istanza, non sono ammesse deleghe, senza il parere favorevole motivato e scritto dell'assistente sociale competente.

Il contributo può essere erogato a soggetti richiedenti come individuati all'art. 2 il cui reddito imponibile personale del genitore richiedente non è superiore ad € 12.000,00. Si assume come riferimento il reddito dell'anno precedente a quello in cui è presentata la richiesta di contributo.

Art. 4 Requisiti d'accesso.

Per poter fruire del sussidio economico, il genitore legittimante deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- riconoscimento unilaterale del minore;
- reddito I.S.E.E. riferito all'anno precedente, inferiore ad € 12.000,00;
- residenza in uno dei Comuni dell'Ambito N26.

ART. 5 Procedura Amministrativa

Al fine di facilitare l'accesso all'utenza a cui il servizio è rivolto, la procedura adottata prevede il coinvolgimento a diversi livelli dell'ufficio di Piano, Servizi Sociali Territoriali e del Segretariato Sociale in modo particolare:

Segretariato Sociale

1. Distribuzione modulistica
2. Assistenza alla compilazione dell'istanza

Servizi Sociali Territoriali

1. Raccolta istanze;
2. Verifica documentazione presentata,
3. Controllo documentazione e ammissione al beneficio;
4. Presa in carico del nucleo familiare e gestione degli interventi integrati di supporto.

Art. 6 Modalità di accesso.

Il genitore legittimante deve presentare istanza all'ufficio dei servizi sociali del Comune di residenza nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno, al fine di dimostrare il perdurare delle condizioni che danno diritto all'assistenza mediante erogazione del contributo.

Nel corso dell'anno possono inoltrare istanza coloro che acquisiscono lo status richiesto dal presente Regolamento. Per le nuove istanze il sussidio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda.

Nell'istanza il richiedente, per l'assegnazione del beneficio economico, dovrà produrre la seguente documentazione:

- Domanda per richiesta contributo (come da schema allegato);
- Certificato di nascita del minore (autocertificabile ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i , allegando copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- Certificato dell'avvenuto riconoscimento rilasciato dal Comune di nascita del minore da parte di uno solo dei genitori;
- Reddito I.S.E.E. riferito all'anno precedente;
- Copia del codice fiscale del richiedente;
- Copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

Qualora il genitore del minore non abbia compiuto il 18° anno di età, l'istanza per ottenere il sussidio deve essere presentata da uno dei suoi genitori.

Art. 7 Decadenza e sospensione dell'erogazione del sussidio.

L'erogazione del sussidio decade al verificarsi delle seguenti condizioni (accertate da parte dell'Assistente Sociale del Comune di residenza del richiedente) :

a) Decesso del minore;
b) Emigrazione del genitore richiedente;
c) Raggiungimento del 18° anno di età del figlio legittimato;
d) Adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità e/o maternità del minore;
e) Ricovero del minore, in regime di residenza, presso un Istituto con retta a carico del Comune o di altri Enti Pubblici ;
f) Superamento dello stato di bisogno;

g) Per trasferimento in un altro comune non afferente all'Ambito Territoriale N 26;
h) Quando, a seguito di controlli effettuati sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dal genitore che da solo ha riconosciuto il proprio figlio, risulti che quanto dichiarato non corrisponde al vero.

Cause di sospensione :

i) Nel caso in cui dall'indagine sociale emerga che il genitore utilizzi il contributo economico per scopi che non sono strettamente collegati con l'allevamento e l'educazione del minore assistito;
j) Quando il minore che beneficia del contributo economico non assolve l'obbligo scolastico.
k) Per la mancata presentazione della documentazione nei mesi di giugno e dicembre. L'erogazione del contributo può essere ripristinata per i mesi per i quali lo stesso è stato sospeso nei soli casi in cui l'avente diritto ai contributi dimostri, con apposita documentazione o certificazione da strutture pubbliche di essersi trovato nell'impossibilità di presentare la documentazione. Il contributo sarà erogato con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di ripristino.
l) Quando chi esercita la potestà genitoriale sul minore assistito si rende irreperibile presso il domicilio dichiarato rendendo vano ogni tentativo di indagine sociale da parte del competente assistente sociale.
m) Quando al domicilio dichiarato per l'intervento assistenziale risulti sconosciuto il genitore che ha presentato domanda per accedere all'istanza.

Nel caso di cui alla lettera i) del presente comma l'assistente sociale competente propone al Dirigente del Servizio di Assistenza la sospensione dell'intervento assistenziale, il quale provvederà a segnalare il caso agli organi competenti. La sospensione dura fino a quando gli organi competenti non abbiano adottato i provvedimenti del caso, da comunicarsi al Dirigente del Servizio Assistenza. Durante la sospensione cessa l'intervento assistenziale. Della sospensione dell'intervento viene data comunicazione all'assistito.
Nei casi sopra indicati all'assistito sarà data comunicazione di sospensione dell'intervento assistenziale con raccomandata A.R.
L'irreperibilità del genitore presso il domicilio dichiarato si ha per avvenuta automaticamente quando, nell'arco di un mese dalla prima visita domiciliare infruttuosa risultino, altresì, vane due consecutive visite domiciliari.

Art. 8 Trasferimento risorse.

Il Comune Capofila dell'Ambito N 26 trasferirà ai Comuni dell'Ambito n 26 le quote a carico per 1/3 alla Provincia e per 1/3 alla Regione, a seguito di trasferimento dagli enti citati.

Art. 9 Norme finali.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente disciplina generale in materia di regolamentazione dei servizi negli Enti Locali.
Il presente Regolamento entrerà in vigore dall'approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale.